

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2021, n. 42

Accordo di Programma con il Comune di Paesana per la messa in sicurezza di edificio ospitante casa di riposo, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 4 marzo 2019. Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 18/02/2021.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 1 Febbraio 2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 4/03/2019;

Richiamato che con la deliberazione 24 novembre 1997 n. 27-23223, come da ultimo modificata con deliberazione 3 agosto 2018, n. 1-7327, la Giunta regionale ha assunto "direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Preso atto che con nota prot. n. 4664 del 1 ottobre 2020 il Comune di Paesana ha richiesto una modifica all'Accordo in relazione all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana, relativamente a:

a) la proroga, sino al 31 dicembre 2022, del termine di fine lavori, attualmente previsto per il 31 dicembre 2020 dall'articolo 6 comma 4 dell'Accordo di Programma, in quanto "l'Amministrazione Comunale nell'intento di perseguire il fine di dare luogo ad un intervento complessivo che, oltre a prevedere la messa in sicurezza e l'adeguamento della struttura, intervenisse anche con opere di efficientamento energetico dell'intero involucro edilizio ha avviato specifiche procedure di richiesta di ulteriori contributi al Gestore dei Servizi Energetici, il quale con nota del 03 giugno 2020 comunicava la concessione di un contributo in conto capitale per la trasformazione di edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero (N-ZEB). Tale intervento andrà in parallelo con l'intervento di adeguamento della struttura che al termine dei lavori oltre che normativamente adeguata dal punto di vista sanitario sarà anche ad alta efficienza energetica";

b) la modifica del valore complessivo dell'Accordo di Programma di cui all'art. 5 del medesimo, in quanto a seguito della concessione di specifico contributo del GSE per l'efficientamento energetico dell'intero involucro edilizio il valore complessivo dell'intervento risulta pari ad €. 988.000,00 di cui euro 400.000,00 a carico della Regione Piemonte (l'importo del finanziamento regionale rimane invariato) ed euro 588.000,00 a carico del Comune di Paesana (euro 200.000,00 come da accordo per opere di adeguamento ed ulteriori euro 388.000,00 per opere di efficientamento energetico finanziate dal GSE).

Preso atto, inoltre, che nella stessa nota viene specificato altresì che, il periodo di lockdown, a causa della pandemia da COVID-19 non ha consentito di seguire il cronoprogramma delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento finanziato trattandosi di una struttura che ospita soggetti particolarmente sensibili quali sono le persone anziane.

Dato atto che

nelle conferenze svolte in forma semplificata e in modalità asincrona con nota del 19/10/2020 prot. n. 12109 e del 20/11/2020 prot. n. 14009 è stata approvata la suddetta modifica, come risulta agli atti del Settore Programmazione negoziata disciplinante:

- la proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2022 per permettere la completa realizzazione dell'intervento: "Messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana" e la relativa rendicontazione;
- la modifica al quadro economico di cui all'art. 5 dell'Accordo di Programma come di seguito specificato: il costo complessivo dell'intervento passa da Euro 600.000,00 ad Euro 988.000,00 di cui 588.000,00 di cofinanziamento del Comune di Paesana ed Euro 400.000,00 di finanziamento regionale, che rimane invariato;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 05/11/2020 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di modifica per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte.

Richiamato che con DGR n. 39 - 2551 del 11/12/2020 è stato approvato lo schema dell'Atto Integrativo, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana, all'Accordo di Programma per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana di cui al D.P.G.R. n. 14 del 4 marzo 2019

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che in data 18/02/2021 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed integrazione dell'Accordo di cui al DPGR n. 14 del 4 marzo 2019, l'Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana, sottoscritto con firma digitale in data 18/02/2021 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA 1da1c354b56fb5cc0c3cfdc896c49c4b5820a12c386e356c187a970c4f958e27), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- ✓ Sindaco del Comune di Paesana o suo delegato.

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato

Atto integrativo
all'Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte,

e il Comune di Paesana

per

la messa in sicurezza edificio ospitante casa di
riposo

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO CHE

con D.G.R. n. 73-8125 del 14 Dicembre 2018 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana per la messa in sicurezza di edificio ospitante casa di riposo per un valore complessivo dell'Accordo pari ad Euro 600.000,00, di cui 400.000,00 di contributo regionale e 200.000,00 di cofinanziamento del Comune di Paesana.

In data 01/02/2019 è stato sottoscritto con firma digitale il suddetto Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14 del 4/3/2019;

CONSIDERATO CHE

con nota del 1 ottobre 2020 - prot. n. 4664 il Comune di Paesana ha richiesto una modifica all'Accordo in relazione all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana, in particolare:

a) la proroga del termine di fine lavori così come indicato all'articolo 6 comma 4 dell'Accordo di Programma previsto per il 31 dicembre 2020, di 24 mesi ovvero sino al 31 dicembre 2022 in quanto: l'Amministrazione Comunale nell'intento di perseguire il fine di dare luogo ad un intervento complessivo che, oltre a prevedere la messa in sicurezza e l'adeguamento della struttura, intervenisse anche con opere di efficientamento energetico dell'intero involucro edilizio ha avviato specifiche procedure di richiesta di ulteriori contributi al Gestore dei Servizi Energetici, il quale con nota del 03 giugno 2020 comunicava la concessione di un contributo in conto capitale per la trasformazione di edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero (N-ZEB). Tale intervento andrà in parallelo con l'intervento di adeguamento della struttura che al termine dei lavori oltre che normativamente adeguata dal punto di vista sanitario sarà anche ad alta efficienza energetica.

Il periodo di lockdown a seguito della pandemia da COVID-19 non ha consentito di seguire il cronoprogramma delle attività di progettazione e realizzazione dell'intervento finanziato trattandosi di una struttura che ospita soggetti particolarmente sensibili quali sono le persone anziane.

b) La modifica del valore complessivo dell'Accordo di Programma di cui all'art. 5 del medesimo, in quanto a seguito della concessione di specifico contributo del GSE per l'efficientamento energetico dell'intero involucro edilizio il valore complessivo dell'intervento risulta pari ad € 988.000,00 di cui € 400.000,00 a carico della Regione Piemonte (l'importo del finanziamento regionale rimane invariato) ed € 588.000,00 a carico del Comune di Paesana (€ 200.000,00 come da accordo per opere di adeguamento ed ulteriori € 388.000,00 per opere di efficientamento energetico finanziate dal GSE).

nelle conferenze svolte in forma semplificata e in modalità asincrona con nota del 19/10/2020 prot. n. 12109 e del 20/11/2020 è stata approvata la suddetta proposta di proroga al 31/12/2022 relativamente all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana per permettere il completamento dell'opera e la modifica del quadro finanziario;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 5 Novembre 2020 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di modifica

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 39-2551 del 11/12/2020 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

Il Comune di Paesana ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Giunta n. 108 del 26/11/2020;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

Il Comune di Paesana rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica presso il municipio di Paesana Via Barge n. 6, p.e.c. comune.paesana.cn@cert.legalmail.it

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento indicato nella scheda progetto, contenente il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Art 5;
 - per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell' Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato

nel Responsabile del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità;

- per “Responsabile dell’intervento”: il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento (allegato 1) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente atto.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 988.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva:

Intervento 01: Interventi di messa in sicurezza dell’edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana

Beneficiario: Comune di Paesana

FONTE	2018	2019	2020	TOTALE
COMUNE DI PAESANA	0,00	100.000,00	488.000,00	588.000,00

REGIONE PIEMONTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	400.000,00	100.000,00	588.000,00	988.000,00

2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 217743 del bilancio pluriennale 2018/2020;
3. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
4. Le eventuali economie di spesa di cui al precedente comma 4 possono essere riprogrammate per finanziare:
 - ✓ interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
 - ✓ interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
5. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore del Comune di Paesana, avverrà così come segue:
 - 30% del contributo concesso alla stipula dell'Accordo di Programma;
 - 60% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto;
 - 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Sanità e welfare, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità – Via Bertola 34 Torino, con allegata la documentazione giustificativa.

4. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 31.12.2022.
5. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini della corretta attuazione dell'intervento.

Articolo 7

Ente attuatore/Beneficiario

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

1. Il Comune di Paesana il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del Geom. Andrea CAPORGNO per l'intervento indicato all'allegato 1;

Articolo 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9

Responsabili degli interventi

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali.

Articolo 11

Controlli

1. I controlli consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
 - verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.

3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:

- rimuovere le criticità intervenute;
- prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
- verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31 Dicembre 2022. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo ;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nell'Allegato 1;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati

rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 19 **Pubblicazione**

1. Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

2. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Paesana